

N. R.G. Vol. G.. 326/2017



**La Corte di Appello di Bologna**  
Sezione Civile per i Minorenni

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giovanni Benassi	Presidente relatore
dott. Mariapia Parisi	Consigliere
dott. Bianca Maria Gaudio	Consigliere
dott. Luca Degiorgis	Consigliere onorario
dott. Laura Sabatino	Consigliere onorario

P.M. dott. Di Ruggiero

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 326/2017 R.G.Vol. promosso da

[REDACTED], rappresentato e difeso per procura speciale in calce al reclamo, dall'Avvocato Fabio Loscerbo del Foro di Bologna, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliato, in via Frassinago 4

La Corte, decidendo a scioglimento della riserva sul reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. 1618/2017 del 27 aprile 2017

**OSSERVA**

1. - Con provvedimento in data 27 aprile 2017 il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha rigettato il ricorso con il quale [REDACTED], nato in [REDACTED] in qualità di genitore del minore [REDACTED], nato a [REDACTED], ha chiesto l'autorizzazione a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso osservando che la condotta del ricorrente, più volte arrestato e condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, era da valutarsi come incompatibili con l'esercizio delle funzioni genitoriali tra i quali prioritaria importanza rivestiva quella educativa.

2. - [REDACTED] ha proposto reclamo, allegando di essere genitore del minore [REDACTED]



██████████, formalizzata con il matrimonio ██████████, sostiene di avere un ottimo rapporto con il figlio, il quale sarebbe a lui molto legato e che la mancata autorizzazione al soggiorno avrebbe quale conseguenza lo sradicamento del piccolo dal contesto sociale in cui è stato inserito per essere inviato in un paese di cui non ha alcuna conoscenza e possibilità di degna dimora.

3. – La Corte si è riservata la decisione all'udienza del 12 ottobre 2017. Il Procuratore Generale alla predetta udienza ha concluso per il rigetto del reclamo.

4. – La decisione deve partire dall'esame della più recente giurisprudenza di legittimità in materia.

Le Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenze n. 21799 e n. 21803 del 25 ottobre 2010), risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto all'interno della prima sezione della Suprema Corte, nonché le più recenti pronunce della stessa Corte (CASS., Sez. VI, Ordinanza n. 17942, 10/9/2015; CASS. Sez. VI, n. 25508, 02/12/2014; CASS. Sez. VI, n. 17739, 07/09/2015), hanno affermato che:

“La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lg. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.”

La Suprema Corte indica la necessità di effettuare una lettura costituzionalmente ed internazionalmente orientata dell'art. 31 e delle altre norme collegate in materia di immigrazione, prestando attenzione alla preminenza dell'interesse del minore e del suo diritto all'unità familiare, ed imponendone un doveroso ed equilibrato bilanciamento con gli interessi pubblici generali potenzialmente configgenti al lume dei parametri della «proporzionalità» e «necessità» sistematicamente ricordati dalle Corti sovranazionali e dalla nostra Corte costituzionale.

Proprio dalle pronunce della Corte europea, le Sezioni Unite traggono un ulteriore presupposto condizionante il provvedimento. Posto infatti che la norma assolve alla «necessità di non privare traumaticamente il minore della figura parentale fino ad allora presente nella sua vita psichica», è coerente con tale scopo che la stessa possa essere invocata quando la figura parentale vi sia davvero e quindi allorché la funzione che le è propria sia stata «effettiva»: perciò più non bastando l'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma occorrendo stabilire la ricorrenza o meno di un «rapporto affettivo significativo idoneo a giustificare l'inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (art. 31 comma 1)»; e quindi documentare il pregresso e reale esercizio da parte del richiedente «a beneficio del figlio minore, della propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo



psicofisico». Ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile dalla norma), che sussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui.

Il difficile bilanciamento dei contrapposti interessi è quindi rimesso alla peculiarità delle singole fattispecie ed agli accertamenti che anche d'ufficio devono essere disposti attraverso organi specializzati.

5. Nel caso in esame sono stati acquisiti adeguati elementi attraverso i Servizi Sociali del Comune di [REDACTED]. E' in atti la relazione dei Servizi sociali del [REDACTED], nonché la precedente relazione del [REDACTED].

6. Osserva la Corte che, nella prima relazione del [REDACTED], il Servizi territoriali avevano evidenziato che il minore viveva in condizioni complessive sufficientemente adeguate e che il padre, a causa degli impegni lavorativi della moglie, commerciante in proprio, che la portavano a trascorrere molto tempo lontana da casa, si occupava dei bisogni complessivi della crescita del bambino seguendo le indicazioni delle maestre e degli stessi Servizi.

Il padre, disoccupato non avendo i documenti in regola, era comunque impegnato in attività saltuarie e, a suo dire, era anche ben accolto nell'ambito della comunità [REDACTED], dove abitava con il nucleo familiare. Secondo i Servizi, il reclamante, nel ricordare la sua esperienza in carcere, [REDACTED], aveva la consapevolezza di avere commesso dei gravi reati, ma si era pentito e aveva maturato l'intenzione di cambiare vita, lavorando onestamente, inserendosi nel territorio italiano anche al fine di far crescere il figlio in un ambiente nel quale aveva iniziato ad integrarsi.

Il Tribunale per i Minorenni, tuttavia, nonostante il parere favorevole dei Servizi, secondo i quali l'eventuale espulsione del padre dall'Italia avrebbe danneggiato il benessere psico-fisico del bambino, ha ritenuto di privilegiare i precedenti penali del reclamante, che ha, apoditticamente, considerato incompatibili con la funzione genitoriale.

Sul punto, la Corte rileva, come risulta dall'informativa della Questura di [REDACTED] del [REDACTED] che il reclamante presenta a suo carico precedenti penali e di polizia relativamente a reati in materia di stupefacenti, perpetrati in [REDACTED], che avevano comportato anche l'arresto e la condanna.

Tuttavia, i Servizi territoriali, nella relazione di aggiornamento del [REDACTED] hanno ribadito la loro precedente valutazione, riaffermando che il bambino è molto legato al padre, che si prende cura di lui per ogni sua necessità, anche a causa delle prolungate assenze materne per motivi di lavoro e che, per il benessere psico-fisico del minore, che frequenta positivamente la scuola, ha maturato delle amicizie e vorrebbe continuare a vivere nel nostro paese, sarebbe importante che al reclamante fosse concessa la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno e, quindi, di regolarizzare la sua posizione anche al fine di reperire un'occupazione lavorativa per il sostentamento proprio e della sua famiglia.

7. Sulla base dei criteri dettati dalla giurisprudenza e dei risultati dei disposti accertamenti, e considerato d'altronde che i precedenti penali del reclamante, sebbene



gravi, risalgono al periodo precedente la nascita del figlio, avvenuta mentre lui era in stato di detenzione, e che, successivamente, il sig. [REDACTED] pur trovandosi in difficoltà economica, ha cercato di modificare il suo stile di vita nel rispetto delle regole e cercando l'integrazione sociale, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo.

In primo luogo è provata la sussistenza da parte del reclamante della sua idoneità ad occuparsi del figlio, con il quale appare sussistere un significativo legame affettivo, la cui brusca interruzione, potrebbe determinare un rilevante pregiudizio per il suo sviluppo psico-fisico.

Considerati tutti questi elementi, ritiene questo collegio che, al fine di garantire al minore stabilità e permanenza in Italia, vada consentita la permanenza in Italia del padre per un limitato periodo di tempo, che si considera equo individuare in mesi 24 (due anni) dalla presente decisione, così da consentirgli l'eventuale regolarizzazione della sua situazione a seguito del reperimento di una attività lavorativa.

8. – Va esclusa l'applicazione dell'art. 91 cpc, trattandosi di procedimento non avente natura giurisdizionale contenziosa e non essendovi una parte controinteressata.

P.Q.M.

Visti gli art.li 739 c.p.c. e 31 comma 3 D.Lg. 286 del 1998,  
in accoglimento del reclamo,

AUTORIZZA la permanenza in Italia del [REDACTED], nato in [REDACTED],  
[REDACTED], nella sua qualità di padre del minore [REDACTED], nato a [REDACTED],  
[REDACTED], per un periodo di anni due a far tempo dalla presente  
decisione.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni  
il 12.10.2017

Il Presidente Estensore  
dott. G. Benassi

